

Codice A1613B

D.D. 22 aprile 2022, n. 166

Approvazione dello schema di accordo per il mantenimento delle stazioni permanenti GNSS (Global Navigation Satellite System) della Regione Piemonte facenti parte del servizio di posizionamento interregionale Piemonte-Lombardia-Valle d'Aosta (SPIN3 GNSS).



ATTO DD 166/A1613B/2022

DEL 22/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale

OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo per il mantenimento delle stazioni permanenti GNSS (Global Navigation Satellite System) della Regione Piemonte facenti parte del servizio di posizionamento interregionale Piemonte-Lombardia-Valle d'Aosta (SPIN3 GNSS)

Premesso che:

- la Regione Piemonte ha istituito nel 2011 una rete di 15 stazioni permanenti GNSS (Global Navigation Satellite System) facenti parte del servizio di posizionamento satellitare denominato "Piemonte GNSS", che costituisce un'infrastruttura tecnologica rispondente a requisiti e standard nazionali finalizzata al rilevamento di precisione delle coordinate geografiche, al servizio sia della pubblica amministrazione sia di utenti privati;
- a partire dal 2014 è iniziata una fruttuosa collaborazione triennale con la Regione Lombardia per la costituzione e gestione di un sistema unitario di posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione delle coordinate sul territorio, denominato "Rete GNSS Interregionale Piemonte-Lombardia" (DGR 27-483 del 27.10.2014), prorogata con DGR 22-4459 del 22/12/2016 fino al 31/12/2017;
- la collaborazione con Regione Lombardia è continuata con un nuovo accordo biennale (DGR 47-5810 del 20/10/2017) fino al 31/12/2019;
- a far data dal 2020 l'accordo di collaborazione è stato esteso alla Regione Autonoma Valle d'Aosta (DGR 3-760 del 20/12/2019), ed è attualmente attivo con scadenza al 31/12/2022;
- l'attuale rete GNSS interregionale è una tra le più estese in Italia ed è utilizzata da un cospicuo numero di professionisti dell'ambito pubblico e privato.

Preso atto che:

- le stazioni permanenti, costituite da un'antenna geodetica e da un apparato di ricezione GNSS, sono opportunamente distribuite sul territorio regionale, e sono ospitate presso strutture di proprietà di Enti Pubblici piemontesi con i quali sono stati sottoscritti appositi accordi di durata quinquennale, a far data dalle annualità 2009/2010 e prorogati nelle stagioni 2015/2016, come da

elenco allegato (Allegato 1);

- gli accordi sottoscritti con gli Enti che ospitano le stazioni permanenti sono giunti a scadenza nel corso del 2021;
- al fine di assicurare la continuità del servizio in essere è necessario proseguire il rapporto collaborativo tra la Regione Piemonte e gli Enti ospitanti.

Ritenuto quindi necessario adottare un nuovo schema di accordo tra Regione Piemonte e gli Enti che ospitano le stazioni permanenti, all'interno del quale saranno definiti i necessari aspetti di natura tecnica e gestionale, che potranno essere adattati alle situazioni locali prima della sottoscrizione.

Considerato che:

- vi è un comune interesse delle parti alla stipulazione della collaborazione istituzionale in quanto l'ente ospitante svolge attività in ambito topografico e geodetico ed è perciò interessato ai dati forniti dalla stazione installata;
- l'accordo realizza un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, e alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- non sussistono i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo.

Dato atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 6 comma 2 della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'art. 15 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di definire accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività comuni;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- il d.p.c.m. del 10 novembre 2011 "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - S.O. n. 37, con cui viene definita la Rete Dinamica Nazionale RDN e le regole tecniche relative alle Reti di Stazioni Permanenti che forniscono servizi di posizionamento in tempo reale;
- la l.r. 1 dicembre 2017, n. 21 "Infrastruttura regionale per l'informazione geografica".

determina

- di collaborare con gli enti ospitanti di cui premessa (All. 1), al fine di poter assicurare la continuità del servizio di posizionamento satellitare;
- di approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 2).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. D) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale)

Firmato digitalmente da Mario Ancilli

Allegato

ACCORDO
PER IL MANTENIMENTO DELLA STAZIONE PERMANENTE GNSS
(GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM) “SIGLA_SP”
DELLA REGIONE PIEMONTE
FACENTE PARTE DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO INTERREGIONALE
PIEMONTE-LOMBARDIA-VALLE D’AOSTA “SPIN3 GNSS”

TRA

La Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165 (Codice Fiscale 80087670016), rappresentata da, in qualità di responsabile del Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale, di seguito e per brevità denominata “Regione”

E

<ENTE> , con sede legale in, (Codice Fiscale....), rappresentato da in qualità di, proprietario dell’immobile sito in via n presso il quale è ospitata la stazione permanente <SIGLA_SP> (SP nel seguito), autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera di n.del, di seguito e per brevità denominata “Ente ospitante”;

PREMESSO CHE

- la Regione gestisce una rete di stazioni permanenti, tale da garantire la copertura del territorio regionale mediante il Servizio di Posizionamento interregionale Piemonte - Lombardia - Valle d’Aosta SPIN3 GNSS;
- per la gestione operativa della rete e del relativo Centro di Calcolo la Regione si avvale del CSI-Piemonte;
- gli apparati costituenti la stazione <SIGLA>, comprendenti un’antenna e la relativa attrezzatura per la gestione e l’archiviazione dei dati da essa acquisiti, sono inseriti nel patrimonio regionale e sono installati presso l’immobile nella disponibilità dell’ente ospitante sito in via n
- l’ente ospitante svolge attività in ambito topografico e geodetico ed è perciò interessato ai dati forniti dalla stazione installata;
- la stazione <SIGLA> fa parte della rete interregionale Piemonte - Lombardia - Valle d’Aosta SPIN3 GNSS.
- al fine di garantire la continuità di esercizio della rete GNSS interregionale Piemonte-Lombardia-Valle D’Aosta, <ENTE> si è reso disponibile quale Ente ospitante per una stazione permanente di posizionamento satellitare GNSS.

CONSIDERATO CHE

Regione e <ENTE> hanno manifestato l’interesse ad istituire un rapporto collaborativo volto al mantenimento delle Stazioni Permanenti GNSS, assicurando la continuità del servizio in essere;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITA'

Il rapporto collaborativo tra la Regione Piemonte e gli Enti ospitanti persegue la finalità di assicurare un servizio ottimale di posizionamento satellitare, fruibile da soggetti pubblici e privati, attraverso la rete interregionale di stazioni permanenti SPIN3 GNSS.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Ente ospitante si impegna ad ospitare la stazione permanente della Rete SPIN3 GNSS presso la sede sita in Via – CAP Città.

Art. 3 - REFERENTI

L'Ente ospitante nomina proprio referente tecnico, a cui Regione e il personale del Centro di Calcolo possano fare riferimento per ogni necessità; ogni variazione di nomina dovrà essere prontamente comunicata a Regione e al Centro di Calcolo.

Per Regione il referente è il Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale, C.so Bolzano 44, TORINO, nella persona di; la variazione di nomina sarà prontamente comunicata all'Ente ospitante.

Art. 4 – ONERI

La sottoscrizione della presente Accordo non comporta per le parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli connessi all'ordinaria attività istituzionale.

Sono a carico di Regione tutti gli oneri relativi a manutenzione, utilizzo e aggiornamento della strumentazione della SP.

La Regione riconosce all'ente ospitante il libero accesso e la disponibilità dei dati elaborati dal Centro di Calcolo, secondo quanto riportato all'art. 5.

<ENTE> ospita gratuitamente, senza oneri di locazione, la strumentazione fornita e installata a cura di Regione e composta da un'antenna posizionata sull'edificio mediante un pilastrino d'acciaio e collegata con un cavo al ricevitore chiuso in un armadio rack, a sua volta connesso alle reti elettrica e dati.

L'Ente ospitante concede l'uso gratuito della rete elettrica per l'alimentazione della stazione GNSS e della rete internet per la trasmissione dati.

L'Ente ospitante concorda con la Regione gli interventi necessari per consentire l'accesso della SP esclusivamente al personale autorizzato, e si impegna a garantire che:

- non venga modificato, manomesso o comunque danneggiato l'impianto e le sue funzionalità;
- sia precluso il posizionamento di nuovi manufatti che possano ostacolare la ricezione del segnale satellitare.

L'Ente ospitante è tenuto a comunicare a Regione eventuali interventi che dovessero svolgersi nei luoghi e/o nei pressi della SP.

Art. 5 - ACCESSO ALLA STAZIONE PERMANENTE

La SP deve essere raggiungibile dal personale della Regione o da suoi incaricati in ogni momento per via telematica; nel caso fosse necessario l'accesso fisico alla stazione, questo potrà avvenire liberamente negli orari di apertura della struttura. L'accesso negli orari di chiusura può avvenire, per motivi di sicurezza, solo con l'accompagnamento del personale abilitato all'accesso, indicato dal referente dell'Ente ospitante di cui all'Art. 3.

Art. 6 - PROPRIETA' DEI DATI

I dati prodotti dalla SP installata sono di proprietà di Regione.

Il <ENTE> ha libero accesso e disponibilità dei dati elaborati dal Centro di Calcolo, sia per il posizionamento in post-processamento che in tempo reale.

L'accesso a qualunque tipo di dato è consentito unicamente per le finalità istituzionali proprie dell'Ente ospitante, che non potrà in nessun caso procedere alla distribuzione di dati, prodotti e servizi a terzi, pena la risoluzione immediata del presente accordo.

Sono esclusi dalla fornitura gratuita da parte del Centro di Calcolo e di Regione l'attività di consulenza, compresa quella di elaborazione dei dati, il software e le pubblicazioni prodotte internamente al Centro di Calcolo, nonché eventuali prodotti di terze parti di cui il servizio è rivenditore.

La Regione può inoltre fornire consulenza gratuita all'Ente ospitante nell'acquisto di hardware e software per l'utilizzo dei dati forniti.

Nell'arco della durata della presente accordo la Regione può provvedere a seminari illustrativi e a corsi di formazione sulle possibilità e potenzialità della strumentazione, al fine di incentivarne l'impiego, anche in collaborazione con l'Ente ospitante.

Art. 7 - DURATA E APPLICAZIONE DELLA ACCORDO

Il presente accordo s'intende valido ed efficace per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione ed è escluso il tacito rinnovo. Le parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno 60 giorni. Il presente accordo può essere modificato e/o integrato solo con atto scritto delle parti.

ART. 8 - ONERI SULLA SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori osservando in particolare gli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente raccolti in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le Parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del presente accordo, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione di questo accordo. Qualora non sia possibile la definizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Torino lì

Regione Piemonte

.....

<ENTE>

.....

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 21 del d.lgs.82/2005

Allegato 1 – Elenco Enti che ospitano stazioni della rete di posizionamento satellitare

Ente sottoscrittore	Sigla stazione permanente
Politecnico di Torino	ALSN
	TORI
Provincia di Biella	BIEL
Comune di Bussoleno	BUSL
Comune di Canelli	CANL
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Galileo Ferraris" di Vercelli	CRSN
Istituto di Istruzione Superiore "25 Aprile Faccio" di Cuornè	CUOR
Comune di Demonte	DEMN
Comune di Domodossola	DOMS
Comune di Gozzano	GOZZ
Comune di Mondovì	MONV
Comune di Novara	NOVR
Comune di Ostanta	OSTA
Istituto di Istruzione Superiore "Arimondi-Eula" di Savigliano	SAVI
Comune di Serravalle Scrivia	SERR